DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI GUSSOLA

PROVINCIA DI CREMONA

☒ Comunicata ai Capigruppo Consiliari il **04/11/2026** Nr. Prot. **13336**

C O P I A

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE PRIVATE NEL COMUNE DI GUSSOLA, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4-BIS, DELLA L.R. N. 17/2003 E S.M.I.: APPROVAZIONE.

Nr. Progr.	**98**
Data	**03/11/2026**
Nr. Protoc.	**13336**
Seduta Nr.	**25**

L'anno DUEMILAVENTISEI questo giorno TRE del mese di NOVEMBRE alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, in modalità di videoconferenza da remoto si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	*Carica*	*Presente*
BELLI FRANZINI STEFANO	SINDACO	S
CARBONI LARA	ASSESSORE	S
QUARENGHI ANNA CATERINA	ASSESSORE	S
TOTALE Presenti **3**	*TOTALE Assenti* **0**	

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DOTT.SSA CANDELA SABINA.

In qualità di SINDACO, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE PRIVATE NEL COMUNE DI GUSSOLA, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4-BIS, DELLA L.R. N. 17/2003 E S.M.I.: APPROVAZIONE.

Si dà atto *che, ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento per lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale", approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 22/04/2022, la presente seduta si svolge in* ***forma telematica mediante videoconferenza da remoto****, in modalità sincrona, in modo simultaneo e in tempo reale.*

Si dà atto*, inoltre, che l'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza, è stata accertata da parte del Segretario comunale reggente, secondo le modalità disciplinate dal citato Regolamento.*

L A G I U N T A C O M U N A L E

VISTI:

- la Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "*Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.*";

- il D.M. 6 settembre 1994, emanato dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante "*Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.*";

- il D.M. 29 luglio 2004, n. 248, emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle attività produttive, rubricato "*Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.*";

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale.*", e successive modifiche e integrazioni;

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rubricato "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*", e successive modifiche e integrazioni;

- la direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

- la direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

- la Legge regionale 29 settembre 2003, n. 17, recante "*Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto.*", e successive modifiche e integrazioni;

- il decreto n. 13237 del 18 novembre 2008, adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, con il quale è stato approvato il "*Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto*" e abrogato il precedente algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento

amianto di cui alla D.G.R. n. VII/1439 del 4 ottobre 2000, con lo scopo di fornire uno strumento operativo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto, utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell'immobile e/o del responsabile dell'attività che vi svolge;

- il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213, rubricato "*Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.*";

CONSIDERATO:

- che la citata Legge 27 marzo 1992, n. 257:
- detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto;
- demanda alle unità sanitarie locali (ora Agenzie di Tutela della Salute della Regione Lombardia) il compito di effettuare, avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali, l'analisi del rivestimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti;
- dispone che, presso le unità sanitarie locali (ora ATS della Regione Lombardia), sia istituito un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali contenenti amianto libero o in matrice friabile. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti;

- che il citato D.M. 6 settembre 1994 detta le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione previste all'art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché le normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previste all'art. 6, comma 3, della medesima legge;

- che il citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., al Titolo IX, Capo III, concernente la "*Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto*", detta norme applicabili "*a tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro*" e impone rigorosi requisiti tecnici e sanitari per le attività di rimozione, trasporto e smaltimento, inclusa la previa predisposizione e trasmissione, all'Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente, da parte del datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, di apposito piano di lavoro, nel quale devono essere previste le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno (art. 256);

- che il citato D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., all'art. 212, prevede, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali quale requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti e di bonifica dei beni contenenti amianto;

- che, come da preambolo alla citata direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023:
 - "*L'amianto è un agente cancerogeno altamente pericoloso che è ancora diffuso in diversi settori economici, quali la ristrutturazione edilizia, l'attività estrattiva, la gestione dei rifiuti e la lotta antincendio, in cui i lavoratori sono ad alto rischio di esposizione. L'amianto è classificato come sostanza cancerogena di categoria 1 A a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [8] . Secondo le statistiche europee sulle malattie professionali, è di gran lunga la principale causa dei tumori professionali, dal momento che ben il 78 % dei tumori riconosciuti come professionali negli Stati membri sono connessi all'esposizione all'amianto. Se inalate, le fibre di amianto presenti nell'aria possono provocare gravi malattie come il mesotelioma e il cancro del polmone, e i primi segni della malattia possono manifestarsi in media anche 30 anni dopo l'esposizione, causando in ultima analisi decessi legati al lavoro.*";
 - "*Il piano europeo di lotta contro il cancro, presentato nella comunicazione della Commissione del 3 febbraio 2021, supporta la necessità di intervenire nel settore della protezione dei lavoratori contro le sostanze cancerogene. Una migliore protezione dei lavoratori esposti all'amianto è importante anche nel contesto della transizione verde e dell'attuazione del Green Deal europeo, compresa in particolare l'«ondata di ristrutturazioni per l'Europa» di cui alla comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020.*";
 - "*Nel quadro dell'«ondata di ristrutturazioni per l'Europa», i cui obiettivi sono la decarbonizzazione degli edifici, la lotta alla povertà energetica e il rafforzamento della sovranità dell'Unione attraverso l'efficienza energetica, è essenziale che la rimozione e lo smaltimento sicuri dei materiali contenenti amianto rappresentino una priorità, in quanto la riparazione, la manutenzione, l'incapsulamento o la sigillatura possono comportare il rinvio della rimozione, il che può, a sua volta, far perdurare il rischio di esposizione dei lavoratori.*";

- che la Regione Lombardia, con D.G.R. n. VIII/1526 del 22 dicembre 2005, ha approvato il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), elaborato in attuazione dell'art. 3 della L.R. n. 17 del 29 settembre 2003 e pubblicato sul BURL n. 3 - 2° supplemento straordinario del 17 gennaio 2006, il quale contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessari per realizzare gli obiettivi indicati all'art. 1, comma 2, della medesima legge regionale per la tutela dei cittadini, dei lavoratori e dell'ambiente;

- che l'art. 2, comma 4-bis, della citata L.R. n. 17/2003 e s.m.i. prevede che "*I comuni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese che si occupano di smaltimento e rimozione dell'amianto, possono stipulare convenzioni con le imprese di ritiro e smaltimento dei rifiuti al fine della raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.*";

DATO ATTO:

- che i manufatti contenenti amianto (coperture e altri manufatti, sia di amianto in matrice compatta che friabile) sono ancora molto diffusi sul territorio regionale anche presso gli edifici di proprietà pubblica;

- che, anche sul territorio del comune di Gussola, permane la presenza di manufatti contenenti amianto, con particolare riferimento a coperture in cemento-amianto, per i quali risulta opportuno favorire interventi di messa in sicurezza, rimozione e corretto conferimento dei materiali;

- che la presenza di materiali contenenti amianto non correttamente gestiti può costituire una situazione di potenziale rischio per la salute pubblica e per l'ambiente, rendendo opportuno promuovere comportamenti corretti e conformi alla normativa vigente in materia;

- che le operazioni di rimozione, raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto devono essere effettuate da soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni e requisiti previsti dalla normativa vigente;

- che la procedura da seguire per effettuare le bonifiche dei siti con materiali contenenti amianto comporta oneri notevoli, a carico del cittadino, a fronte della difficoltà di reperire, direttamente, impianti autorizzati allo smaltimento di detti materiali, nonché dal punto di vista delle incombenze di carattere amministrativo;

- che le difficoltà di natura tecnica, amministrativa ed economica per la rimozione dei materiali contenenti amianto possono costituire un disincentivo allo smaltimento e, di conseguenza, possono favorire, indirettamente, l'abbandono incontrollato degli stessi sul territorio comunale, causando un grave danno ambientale e sanitario;

- che, fermo restando che la rimozione dei materiali contenenti amianto è obbligo dei proprietari, è comunque indispensabile promuovere iniziative di incentivazione alla rimozione e di calmieramento dei prezzi;

- che l'Amministrazione comunale intende promuovere una campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta alla cittadinanza, finalizzata a favorire la corretta gestione dei materiali contenenti amianto presenti sul territorio comunale;

- che tale iniziativa è volta a facilitare, nel rispetto della normativa vigente, il ricorso a operatori economici qualificati da parte dei proprietari e dei detentori dei materiali contenenti amianto, favorendo condizioni economiche convenzionate e procedure coordinate per gli interventi di bonifica e smaltimento;

- che risulta, pertanto, opportuno individuare operatori economici qualificati e autorizzati, disponibili a sottoscrivere con il Comune una convenzione finalizzata ad assicurare ai cittadini e agli altri soggetti interessati la possibilità di usufruire delle condizioni e delle modalità operative indicate nella convenzione medesima;

- che, sulla base di tali motivazioni, il Comune di Gussola, in attuazione del citato art. 2, comma 4-bis, della L.R. n. 17/2003 e s.m.i., ha avviato un'indagine conoscitiva volta all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici specializzati interessati alla sottoscrizione di una convenzione per l'offerta di un servizio a tariffe agevolate e calmierate, a beneficio dei cittadini residenti nel comune, finalizzato ad agevolare la bonifica diffusa dell'amianto di proprietà privata sul territorio comunale;

- che, a tal fine, con determinazione n. 400 del 08/10/2026, assunta dalla Responsabile del Servizio Tecnico, è stato formalizzato l'avvio di una procedura esplorativa finalizzata alla stipula di una convenzione per l'agevolazione e il calmieramento delle tariffe di rimozione, trasporto e smaltimento di piccole quantità di manufatti in cemento-amianto provenienti da utenze domestiche del territorio del comune di Gussola, ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis della L.R. n. 17/2003 e s.m.i., e sono stati approvati lo schema di avviso esplorativo, lo schema di convenzione e l'elenco prezzi base;

- che l'Avviso esplorativo (Prot. n. 12007/2026 del 09/10/2026) è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente e all'Albo Pretorio *online* dal 09/10/2026 al 24/10/2026 (Registro generale affissioni n. 662/2026);

- che, entro il termine stabilito per la ricezione delle candidature da parte di operatori economici interessati al convenzionamento con il Comune, non sono pervenute manifestazioni d'interesse;

- che, essendo andata deserta la descritta procedura esplorativa, l'Ufficio Tecnico comunale ha predisposto un nuovo schema di convenzione per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto proveniente da utenze private nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis, della L.R. n. 17/2003, da stipulare con uno o più operatori economici specializzati, iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, che offrano ai cittadini tariffe agevolate e trasparenti per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento di amianto;

VISTO lo schema di "*Convenzione per il servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto provenienti da utenze domestiche private nel comune di Gussola*" ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis, della L.R. n. 17/2003 e s.m.i., depositato agli atti istruttori della seduta;

DATO ATTO:

- che la convenzione proposta disciplina, esclusivamente, i rapporti e le condizioni operative tra il Comune e gli operatori economici aderenti, non comporta l'affidamento agli stessi di un servizio comunale e non determina l'instaurazione di alcun rapporto di esclusiva;

- che l'attivazione di tale convenzione persegue l'obiettivo, strategico e prioritario, di salvaguardare la salute pubblica e tutelare l'ambiente locale, stipulando apposite convenzioni con imprese autorizzate al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti, al fine di agevolare la raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto provenienti da utenze domestiche/private presenti sul territorio comunale, e agevolando economicamente i cittadini residenti mediante l'offerta di tariffe predefinite per interventi di bonifica di piccole quantità di materiali contenenti amianto;

- che la scelta dell'operatore economico e l'eventuale conferimento dell'incarico per le attività di bonifica, rimozione, raccolta, trasporto e smaltimento rimangono nella piena disponibilità del proprietario o del detentore del materiale, che potrà liberamente rivolgersi anche ad altri operatori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;

RITENUTO lo schema di convenzione predisposto dagli uffici comunali meritevole di approvazione, in quanto rispondente agli indirizzi di questa Amministrazione e valutato efficace strumento per il conseguimento delle sopra descritte finalità;

DATO ATTO che, dall'adesione degli operatori economici interessati e dalla sottoscrizione della convenzione, non derivano oneri finanziari a carico del bilancio comunale e che la sottoscrizione della convenzione non comporta per il Comune alcun obbligo di affidamento di lavori, servizi o forniture né alcun diritto di esclusiva in favore degli operatori aderenti;

RICHIAMATE:

- la deliberazione C.C. n. 28 del 31/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, a norma dell'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e dell'art. 28 dello Statuto comunale, sono state approvate le "*Linee programmatiche di governo per il mandato amministrativo 2024/2029*";

- la deliberazione G.C. n. 55 del 21/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: "*Schema di Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028: approvazione (ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.).*";

- la deliberazione C.C. n. 34 del 28/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: "*Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028: presentazione e approvazione, ai sensi degli articoli 151, comma 1, e 170, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.*";

- la deliberazione G.C. n. 124 del 12/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, avente come oggetto: "*Schema di nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028 (art. 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.): approvazione.*";

- la deliberazione G.C. n. 125 del 12/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "*Schema di Bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.): approvazione.*";

- la deliberazione C.C. n. 57 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "*Nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028 (art. 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.): approvazione.*";

- la deliberazione C.C. n. 58 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "*Bilancio di previsione finanziario 2026/2028 (art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.): approvazione.*";

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.*", e successive modifiche e integrazioni;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*", e successive modifiche e integrazioni;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*", e successive modifiche e integrazioni;

- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.*", convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 2012, n. 213, ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lett. d), che ha sostituito il previgente art. 147 (*Tipologia dei controlli interni*) del T.U.E.L. con gli artt. 147 (*Tipologia dei controlli interni*), 147-*bis* (*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*), 147-*ter* (*Controllo strategico*), 147-*quater* (*Controlli sulle società partecipate non quotate*) e 147-*quinquies* (*Controllo sugli equilibri finanziari*), in funzione di rafforzamento dei controlli in materia di enti locali;

- il D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.*", e successive modifiche e integrazioni;

- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*";

- la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, rubricata "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.*", che ha approvato le norme specifiche di finanza pubblica locale vigenti nel 2026;

VISTI:

- il Documento unico di programmazione (DUP) definitivo 2026/2028, approvato con deliberazione C.C. n. 57 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge;

- il Bilancio di previsione finanziario 2026/2028, approvato con deliberazione C.C. n. 58 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge;

- il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028, approvato con deliberazione G.C. n. 27 del 23/03/2026, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., disciplinante le competenze della giunta;

- l'art. 49 del T.U.E.L., in materia di pareri dei responsabili dei servizi;

- gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., che disciplinano funzioni gestionali e responsabilità proprie dei responsabili di settore o di servizio;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di conferire mandato alla Responsabile del Servizio Tecnico per l'adozione dei provvedimenti gestionali e l'esecuzione degli adempimenti di competenza, conseguenti al presente atto;

VISTI:

- lo "*Statuto comunale*", approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 28/02/2002, come modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 21/06/2023;

- il "*Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*" dell'ente, approvato con deliberazione G.C. n. 76 del 23/12/2024;

- il "*Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali*", approvato, con modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015;

- il "*Regolamento sui controlli interni*", approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 28/03/2015;

- il "*Regolamento comunale di contabilità*", approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 29/11/2018;

- il "*Regolamento per lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale*", approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 22/04/2022;

ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Tecnico, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RITENUTO di non doversi acquisire, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, non comportando il presente provvedimento alcun riflesso, diretto o indiretto, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi a seguito di votazione per appello nominale e voto palese, mediante affermazione vocale-audio, da parte di tutti i componenti collegati in videoconferenza, secondo le modalità disciplinate dal citato "*Regolamento per lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale*",

D E L I B E R A

1) **DI DARE ATTO** che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio recettizio, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate e recepite, lo schema di "*Convenzione per il servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di manufatti contenenti amianto provenienti da utenze domestiche private nel comune di Gussola*" ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis, della L.R. n. 17/2003 e s.m.i., nel testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

3) **DI DARE ATTO** che la convenzione qui approvata è finalizzata a favorire, sul territorio comunale, la corretta gestione dei piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto provenienti da utenze private, attraverso il coinvolgimento di operatori economici in possesso dei requisiti, delle autorizzazioni e delle iscrizioni previste dalla normativa vigente in materia;

4) **DI DARE ATTO** che la convenzione qui approvata non costituisce affidamento di un servizio da parte del Comune, non attribuisce alcun diritto di esclusiva agli operatori aderenti e non comporta per l'ente l'obbligo di conferire lavori, servizi o forniture agli operatori convenzionati;

5) **DI DARE ATTO** che i cittadini, le imprese e gli altri soggetti interessati conserveranno piena libertà di rivolgersi, per le attività di bonifica, rimozione, raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto, a qualsiasi operatore economico in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, anche diverso dagli operatori aderenti alla convenzione;

6) **DI STABILIRE** che gli operatori economici interessati dovranno possedere, per tutta la durata della convenzione, tutti i requisiti, le autorizzazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previsti dalla normativa vigente in relazione alle attività oggetto della convenzione, con particolare riferimento alle attività di bonifica dei beni contenenti amianto, raccolta e trasporto dei rifiuti e loro conferimento presso impianti autorizzati;

7) **DI PRECISARE** che l'eventuale adesione degli operatori economici alla convenzione qui approvata non comporta, per il Comune, alcun onere finanziario, restando a carico dei soggetti che richiedono l'intervento tutti i costi relativi alle attività di bonifica, rimozione, raccolta, trasporto e smaltimento, secondo le condizioni economiche indicate dall'operatore nella convenzione e/o nei relativi allegati;

8) **DI AUTORIZZARE** il Responsabile *pro tempore* del Servizio Tecnico alla sottoscrizione delle convenzioni con gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e all'adozione degli atti conseguenti e necessari all'attuazione del presente provvedimento;

9) **DI STABILIRE** che il Responsabile *pro tempore* del Servizio Tecnico dovrà provvedere, per quanto di competenza, alla verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati dagli operatori convenzionati e agli ulteriori adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;

10) **DI DARE ATTO** che, dalla presente deliberazione e dalla sottoscrizione delle convenzioni, non derivano oneri finanziari a carico del bilancio comunale;

11) **DI CONFERIRE** mandato all'Ufficio Tecnico comunale per l'adozione dei provvedimenti e l'esecuzione degli adempimenti gestionali di competenza, conseguenti al presente atto;

12) **DI DARE MANDATO** agli uffici comunali, ciascuno per quanto di competenza, ai fini dell'esecuzione di ogni adempimento inerente e conseguente all'approvazione del presente provvedimento, dando ad esso piena esecuzione;

13) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla Responsabile del Servizio Tecnico, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza;

14) **DI COMUNICARE** l'adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari, agli effetti e secondo le modalità previsti dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

15) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line,* nel sito internet istituzionale, del Comune di Gussola, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

16) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nell'apposita sezione «Amministrazione trasparente», ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

Successivamente,

L A G I U N T A C O M U N A L E

considerata l'urgenza di provvedere in merito e ritenuta sussistente la necessità di anticipare l'esecuzione del presente provvedimento con separata e autonoma votazione, atta a disporne l'immediata eseguibilità, al fine di procedere, senza ritardo e pregiudizi al buon andamento dell'amministrazione, con gli adempimenti conseguenti, finalizzati alla tempestiva attivazione della convenzione qui approvata,

CON separata e unanime votazione favorevole, espressa a seguito di votazione per appello nominale e voto palese, mediante affermazione vocale-audio, da parte di tutti i componenti collegati in videoconferenza, secondo le modalità disciplinate dal "*Regolamento per lo svolgimento, in modalità telematica, delle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale*",

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

COMUNE DI GUSSOLA

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera nr. **98** Data Delibera **03/11/2026**

OGGETTO

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE PRIVATE NEL COMUNE DI GUSSOLA, AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4-BIS, DELLA L.R. N. 17/2003 E S.M.I.: APPROVAZIONE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : **FAVOREVOLE** Data 03/11/2026 IL Responsabile di Servizio F.to Bottini Annalisa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : Data

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGI
F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **04/11/2026** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 04/11/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGI
F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 04/11/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGI
DOTT.SSA CANDELA SABINA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **03/11/2026**

Data 14/11/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGI
F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **14/11/2026**

Data 14/11/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGI
F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA

COMUNE DI GUSSOLA

Provincia di Cremona

Piazza Comaschi Carlo n. 1 - 26040 GUSSOLA (CR) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00298700196
Tel. 0375/263311 - Telefax 0375/260923 - E-mail: protocollo@comune.gussola.cr.it
P.E.C.: comune.gussola@pec.regione.lombardia.it
Sito *web* istituzionale: www.comune.gussola.cr.it

Allegato alla deliberazione G.C. n. 98 del 03/11/2026

IL SINDACO
Stefano Belli Franzini

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dott.ssa Sabina Candela

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE PRIVATE NEL COMUNE DI GUSSOLA

Tra il COMUNE DI GUSSOLA (C.F. 00298700196), rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnica _____e la DITTA _____(P.IVA), con sede in _____, nella persona del Legale Rappresentante _____, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e Finalità

La presente convenzione disciplina i termini e le condizioni per la prestazione, da parte della Ditta convenzionata a favore dei cittadini proprietari o residenti in immobili residenziali nel Comune di Gussola, dei servizi di bonifica tramite rimozione, trasporto e smaltimento in discarica di manufatti contenenti amianto compatto. Il Comune stipula la presente convenzione in attuazione dell'art. 2, comma 4-bis, della L.R. 17/2003 ed al fine di attivare la premialità di 5 punti prevista dalla D.G.R. XII/5734/2026 per la candidatura di immobili pubblici al Bando Regionale Ed. 2026.

Articolo 2 - Requisiti di Idoneità Tecnica e Sicurezza dell'Impresa

La Ditta dichiara e garantisce il possesso continuativo dei seguenti requisiti per l'intera durata della convenzione:

a) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle Categorie 10A e 5 in corso di validità;
b) Regolarità contributiva ed assicurativa attestata da DURC valido;
c) Polizza di responsabilità civile RCT/RCO con massimale minimo di € 1.500.000,00;
d) Piena conformità delle attrezzature e dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) alle disposizioni della L.R. 10 febbraio 2026 n. 5 e della Direttiva (UE) 2023/2668 (valore limite 0,01f/cm³).

Articolo 3 - Ambito di Applicazione

Il servizio è riservato esclusivamente alle utenze domestiche (privati cittadini proprietari o detentori di immobili residenziali situati nel territorio comunale) che ne facciano apposita richiesta.

Articolo 4 - Prestazioni Omnicomprensive Incluse nel Servizio

Le tariffe concordate di cui al successivo Art. 5 comprendono ogni onere, costo e prestazione necessaria per dare il lavoro finito a regola d'arte, ed in particolare:

- Ispezione sul campo eseguita da personale qualificato per l'analisi dello stato dei luoghi, la valutazione delle opere provvisionali necessarie e la successiva formulazione dell'offerta economica;
- Redazione e presentazione del Piano di Lavoro semplificato o della Notifica preliminare
- Fornitura e posa in opera del materiale necessario all'incapsulamento preliminare dei manufatti (prodotti certificati tipo D.M. 06/09/1994)
- Rimozione manuale dei manufatti da parte di operai abilitati provvisti di idonei DPI e sorveglianza sanitaria

- Confezionamento e imballaggio a norma di legge (posizionamento su bancali, avvolgimento con doppio strato di polietilene sigillato, apposizione di etichettatura di pericolo amianto);
- Carico, trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato mediante automezzi iscritti alla Categoria 5 dell'Albo Gestori Ambientali;
- Oneri di smaltimento in discarica autorizzata e rilascio al cittadino privato della copia del Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) attestante l'avvenuto smaltimento.

Restano espressamente esclusi dai corrispettivi d'appalto gli oneri della sicurezza di natura interferenziale (quali, a titolo esemplificativo: allestimento, recinzione e segnaletica di cantiere, istanze per il plateatico e relative tasse, nonché ogni opera provvisionale atta a garantire la sicurezza delle lavorazioni).

Detti oneri saranno oggetto di separata quantificazione e valutazione caso per caso, in relazione alle specificità del cantiere.

Articolo 5 – Elenco prezzi singole lavorazioni

La Ditta si impegna ad applicare ai cittadini richiedenti i prezzi concordati con la presente convenzione: Nello specifico:

- Rimozione e smaltimento di lastre standard (fino a ml 3,5) di copertura in cemento-amianto per quantità comprese tra 1 mq e 134 mq. Compreso Piano di Lavoro ATS, incapsulamento, trasporto e discarica con FIR.
 A corpo € 2.000,00

- Rimozione e smaltimento di lastre standard (fino a ml 3,5) di copertura in cemento-amianto per quantità a partire da 135 mq. Compreso Piano di Lavoro ATS, incapsulamento, trasporto e discarica con FIR.
 15,00 €/mq

- Rimozione e smaltimento canna fumaria o tubazione civile in cemento-amianto (sviluppo massimo diametro 18) fino a max 10 ml. Compreso Piano di Lavoro ATS, incapsulamento, trasporto e discarica con FIR. ESCLUSE OPERE MURARIE. A corpo € 1.500,00
- Rimozione e smaltimento di vasca o serbatoio per acqua in cemento-amianto fino a lt 1000, compreso pulizia, incapsulamento, movimentazione, imballaggio, trasporto e discarica.
 - ***Prezzo per intervento singolo: € 1.100,00 / cad.***
 - ***Prezzo in concomitanza con altre lavorazioni in cantiere: € 600,00 / cad.***

- Rimozione e smaltimento di lastre standard (fino a ml 3,5) giacenti a terra, compreso pulizia, incapsulamento, movimentazione, imballaggio, trasporto e discarica.
 - ***Prezzo per intervento fino a Kg 699: € 1.300,00 a corpo***
 - ***Prezzo al kg eccedente (per interventi a partire da 700 kg): € 1.300,00 a corpo + € 1,00/kg per ogni chilogrammo in più rispetto alla soglia dei 699 kg.***

I corrispettivi indicati sono altresì da considerarsi al netto dell'IVA, la quale verrà applicata in fattura secondo i criteri e le aliquote stabiliti dalla normativa di legge vigente

Articolo 6 - Rapporti Diretti e Fatturazione tra Ditta e Cittadino

Il contratto di appalto ed i relativi rapporti economici intercorrono esclusivamente tra il privato cittadino richiedente e la Ditta convenzionata. Il Comune di Gussola rimane del tutto estraneo ai pagamenti e non risponde in alcun modo di eventuali morosità o controversie tra le parti. La Ditta emetterà fattura direttamente al cittadino previa consegna della documentazione di smaltimento.

Articolo 7 - Controlli, Penali e Risoluzione della Convenzione

Il Comune si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione sull'applicazione delle tariffe concordate e sul rispetto delle condizioni d'intervento. L'applicazione di prezzi superiori a quelli convenzionati, il mancato rilascio del FIR o la perdita dei requisiti di sicurezza comporta la risoluzione di diritto della convenzione e l'esclusione della Ditta dagli elenchi comunali, con segnalazione all'Albo Gestori ed all'ATS.

Articolo 8 - Obblighi del Comune

Il comune si impegna a:

1. Promuovere e dare massima diffusione alla convenzione attraverso i canali istituzionali (sito web, Urp ecc..) per informare la cittadinanza sulla procedura da seguire;
2. Riconoscere all’impresa il ruolo di soggetto convenzionato ai fini della partecipazione a bandi regionali o all’attribuzione di punteggi di premialità previsti dalla normativa vigente (es L.R n. 17/2003 art.2 comma 4-bis)

Articolo 9 - Durata e Foro Competente

La presente convenzione **ha durata di anni 3 (TRE)** dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile previo accordo espresso. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Cremona.